

Data: 05.10.2026 Pag.: 31
 Size: 155 cm2 AVE: € 12090.00
 Tiratura:
 Diffusione:
 Lettori: 139000



Diritto di famiglia Se la frontiera può complicare

una rottura
Maria Ludovica
de' Sanna*

Da sempre ci si mette in cammino per costruire un futuro migliore, ma mai come oggi la vita ha avuto una dimensione così internazionale. Si cambia nazione per amore, per lavoro, per le opportunità che un Paese offre o per le condizioni fiscali più favorevoli. Crescere a Stoccolma, innamorarsi a Parigi, lavorare a Milano, sposarsi a Londra e, qualche anno dopo, avere figli a Dubai è una possibilità non più remota. La famiglia internazionale è una realtà ormai diffusa. Finché tutto funziona, l'internazionalità è una ricchezza. È quando qualcosa si rompe che le frontiere tornano a farsi sentire. Sempre più di frequente i clienti che mi contattano per separarsi in Italia, dopo aver firmato un "prenuptial agreement" in un altro Paese, sono convinti di avere già regolato i propri rapporti patrimoniali con il coniuge e rimangono molto delusi quando vengono a sapere che ciò che è ammesso in un ordinamento di common law può incontrare limiti nel diritto italiano, più conservatore rispetto agli accordi che disciplinano preventivamente gli effetti di una crisi. Scoprire, quando il matrimonio è già in crisi, che l'accordo firmato all'estero non produce in Italia gli effetti immaginati (o viceversa) è una

brutta sorpresa, in un momento di per sé già molto complesso! Per questo è importante pianificare prima. Come si programma il matrimonio, o il trasferimento in un nuovo Paese, così si dovrebbe pianificare il nuovo assetto economico. La crescente valorizzazione dell'autonomia privata consente infatti, entro determinati limiti, ai coniugi e ai nubendi, di scegliere la legge applicabile ai propri rapporti patrimoniali. Una scelta che, se compiuta ai sensi del diritto di famiglia internazionale, permette di conservare un legame con un determinato ordinamento - ad esempio quello della cittadinanza di uno dei coniugi - anche quando la famiglia ha spostato altrove il proprio centro di vita. In mancanza di una scelta pianificata, invece, saranno le norme previste dai regolamenti comunitari o dalla legge nazionale dei Paesi al di fuori dell'Ue a individuare la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. E spesso queste norme, se non si è individuata la strada migliore da percorrere prima della crisi, possono rivelarsi una brutta sorpresa. Ecco perché la mappa giuridica va studiata prima del nuovo viaggio della famiglia.

** Avvocato e solicitor di
Inghilterra e Galles, studio BSVA*